

STATUTO

MGD FULL SERVICE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA TURI 52

Numero REA: MT - 223676

Codice fiscale: 01457480778

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-07-2026 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI		
1 DENOMINAZIONE		
E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione "MGD FULL SERVICE		
COOPERATIVA SOCIALE", in sigla "MGD FULL SERVICE COOP. SOCIALE".		
2 SEDE		
La società ha sede legale in Matera, all'indirizzo risultante dal Registro delle		
Imprese.		
L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopperire succursali, filiali,		
agenzie, unità locali, depositi e rappresentanze in Italia e all'estero, nonché di		
modificare l'indirizzo della società cooperativa nello stesso Comune.		
Spetta, invece, all'assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il		
trasferimento della sede in altro Comune.		
3 - DURATA		
La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2060 e può essere		
prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.		
In caso di proroga, ciascun socio può recedere dalla società, con le modalità		
di cui all'art. 12.		
4 - NORME APPLICABILI		
Alla cooperativa si applica la normativa speciale in materia e, in particolare,		
la l. n. 381 del 1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, nonché il		
d.lgs. n. 112 del 2017 relativo alla disciplina dell'impresa sociale, quest'ultimo		
nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibile.		
Inoltre, alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI del		

	codice civile e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni	
	sulle società per a responsabilità limitata.	
	TITOLO II	
	SCOPI - OGGETTO	
	5 - SCOPI	
	Ai sensi dell'art. 1, l. n. 381 del 1991, lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della	
	cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite lo svolgimento	
	dell'attività in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui	
	all'art. 4 l. n. 381 del 1991.	
	Per la realizzazione di ciò, la cooperativa organizza un'impresa senza fini di	
	lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo	
	sociale che a essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana,	
	morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e	
	delle potenzialità delle persone che si trovano	
	in stato di bisogno.	
	La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e	
	professionali dei propri soci e, in particolare, promuove l'avviamento	
	al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente	
	delle prestazioni lavorative dei soci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle	
	prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.	

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. n. 142 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ..

L'attività sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. civ..

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111 septies disp. att. cod. civ..

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

6 OGGETTO SOCIALE

Ai sensi dell'art. 1, lett. a) e b), l. n. 381 del 1991, la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: -l'organizzazione e la

	gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della
	collettività, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1,
	lett. a), b), c), d), l) e p), d.lgs. n. 112 del 2017;
	-lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
	svantaggiate.
	In relazione ai propri scopi la cooperativa potrà svolgere tutte quelle attività che si
	riterranno opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati, quali, a titolo
	meramente esemplificativo:
	1. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione,
	disinfestazione, derattizzazione, smaltimento rifiuti, e ogni altra
	attività simile nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade,
	anche provinciali, bagni pubblici, magazzini, complessi commerciali e
	industriali sia pubblici sia privati;
	2. la progettazione, la realizzazione, la sistemazione e la pulizia di aree a verde,
	pubbliche e private, ivi compresi giardini, aiuole, parchi, prati, aree erbose ed
	attrezzate, giardini pensili, con la fornitura e messa a dimora delle
	essenze e complete, eventualmente, dei vari componenti, anche di abbellimento,
	dell'arredamento esterno, nonché dei relativi impianti; l'organizzazione e la gestione
	dei lavori di giardinaggio, lavori di manutenzione, quali la concimazione ed il
	trattamento delle essenze, la falciatura sia manuale che meccanizzata,
	l'abbattimento di piante, la potatura di alberi e siepi, la tosatura dei prati,
	l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali; la consulenza
	tecnica sulla gestione delle essenze arboree, arbustive e floreali;
	3. la coltivazione di terreni e la raccolta di prodotti della terra , la gestione di serre e
	impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la

	costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali;
	4. la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno
	per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliosi, pascolativi;
	5. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la
	valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati, di aree
	marine e montane, di musei, di strutture ed opere artistiche, architettoniche,
	storiche, nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del
	territorio;
	6. l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione
	ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e
	privato, nonché alle aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in
	genere; progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per
	l'arredo urbano;
	7. la gestione di attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi sia in conto
	proprio che in outsourcing, anche per finalità socio-economiche verso soggetti
	svantaggiati e non abbienti, mediante la vendita di prodotti a prezzi più vantaggiosi
	rispetto a quelli di mercato;
	8. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, servizi
	ricettivi e di ospitalità, attività di catering, rivolti in particolare a giovani, studenti,
	famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni, nell'ambito di progetti per la
	promozione e la valorizzazione del turismo giovanile, scolastico e sportivo nonché di
	progetti per il turismo sociale e lo scambio culturale che promuovono i valori della
	responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli;
	9. l'organizzazione, la promozione e la gestione di centri benessere, palestre,
	piscine e strutture sportive;

10. l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto	
di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio trasporto	
alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, trasporto di persone mediante	
noleggio di autovetture in tutte le forme consentite dalla legge anche previo	
conferimento di idonee licenze spettanti agli aventi diritto ai sensi dell'art. 7, comma	
2, L. 15 gennaio 1992, n. 21, nonché l'effettuazione di servizi di navetta (shuttle) da e	
per aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, strutture alberghiere, centri turistici e poli	
fieristici, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale e sia meccanizzato compresa	
la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su	
scaie e gradini;	
11. lo svolgimento di attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di	
cimiteri e di ogni attività connessa e complementare;	
12. l'organizzazione e la gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni, celebrazioni	
funerarie;	
13. organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali,	
finalizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soci svantaggiati;	
14. l'organizzazione e la gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio	
energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la	
progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di	
energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e	
manutenzione;	
15. attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici	
quali per esempio programmazione, realizzazione di siti internet, database, attività di	
assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi;	
16. attività di commercio elettronico, di commercio con l'estero, consulenza, servizi e	

8 di 45

	21. la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei	
	dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare	
	l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di	
	operatori al fine di maturare profili idonei ad intervenire in modo qualificato	
	sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;	
	22. la promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla	
	verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia	
	lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati.	
	La cooperativa potrà partecipare a bandi, avvisi pubblici, gare e procedure ad	
	evidenza pubblica indette da amministrazioni pubbliche o enti privati per	
	l'affidamento, la gestione e l'erogazione di servizi, lavori, forniture e progetti coerenti	
	con le finalità istituzionali dell'ente stesso.	
	La società, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali,	
	ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il	
	miglioramento delle condizioni di vita dei disabili e delle loro famiglie.	
	Le differenti attività sopra indicate, anche ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni concesse dalla l. n. 381 del 1991, avverranno con gestioni	
	amministrative nettamente separate.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione dell'oggetto sociale.	
	In particolare, la cooperativa potrà assumere rappresentanze per le causali	
	di cui sopra e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali,	
	industriali e finanziarie e tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale; potrà assumere anche, sia direttamente che indirettamente, interessenze,	
	quote, partecipazioni in altre società, imprese,	

anche sociali, consorzi e associazioni aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, e prestare garanzie di ogni tipo, anche a favore di terzi, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è, pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari e altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

7 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

11 di 45

interessenze dirette, imprese identiche e affini a quella esercitata dalla cooperativa e in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

8 AMMISSIONE NUOVI SOCI LAVORATORI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, data di nascita e residenza e indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);

b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori;

c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 17 del presente statuto e

con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2 l. n 381 del

1991 dovrà essere, altresì, perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla

13 di 45

adottate dagli organi sociali.	
I soci in particolare:	
a) partecipano alla formazione degli organi sociali e alla definizione della	
struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti	
le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio	
d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;	
d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed	
allo stato dell'attività svolta;	
e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in	
particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del	
rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
cooperativa stessa.	
E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che	
perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di	
prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia	
del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di	
prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre	
cooperative.	
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
all'amministrazione.	

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 7, cod. civ..

10 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote, ciascuna di valore non inferiore, né superiore, ai limiti di legge.

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione sociale deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.).

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione sociale e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere iscritti presso il competente Registro delle Imprese soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

11 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

12 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 - 1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 13, punto 4, lett. a., n. 4.
 - b. diverso da quello subordinato
 - 1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore

	che, entro sessanta giorni dal ricevimento
	della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal
	ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), l'ulteriore
	rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della
	comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano
	i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.
	13 ESCLUSIONE
	L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi
	previsti dalla legge, nei confronti del socio lavoratore:
	1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla
	società;
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal
	precedente art. 12;
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
	a. subordinato
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
	2. per mutuo consenso;
	3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
	5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione
	presso diverso datore di lavoro.
	b. diverso da quello subordinato

1. per mutuo consenso;	
2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;	
4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.	
5) che, se socio lavoratore di cui alla l. n. 142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 12 del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista;	
10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità,	

	fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
	Il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione
	di esclusione e comunicarla agli interessati; essa diventa efficace, con riguardo al
	rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento
	deliberato.
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore
	rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della
	comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.
	Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, il socio escluso può entro sette
	giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, chiedere che
	sull'esclusione si pronunci l'assemblea, a tal fine convocata.
	In ogni caso, contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della
	deliberazione di esclusione.
	14 DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per
	liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle a essi eventualmente
	attribuite per rivalutazione e ristorno.
	Il rimborso avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento
	del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo,
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque,
	in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a
	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro
	centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

	I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi	
	eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.	
	Per la quota assegnata al socio ex art. 2545 sexies cod. civ. la liquidazione della	
	quota può essere corrisposta, unitamente agli interessi legali, in più rate entro il	
	termine massimo di cinque anni.	
	15 MORTE DEL SOCIO	
	Ai sensi dell'art. 2534, comma 1, cod. civ., in caso di morte del socio, gli eredi hanno	
	diritto alla liquidazione della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente	
	rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le	
	modalità previste nel precedente art. 14.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la	
	nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	17 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI	
	LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito	
	regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi.	

	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il
	regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi
	della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e
	qualità del lavoro prestato.
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il
	trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del
	lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non
	inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e
	finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale
	e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano
	di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria
	struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle
	esigenze produttive.
	In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano
	l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici
	periodo neutro a tutti gli effetti.
	TITOLO IV
	STRUMENTI FINANZIARI
	18 TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI
	Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito

	nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in	
	sottoscrizione a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a	
	investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 cod. civ. e dell'art. 111	
	octies delle disp. att. cod. civ..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:-	
	l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi e il relativo valore	
	nominale unitario;- le modalità di circolazione;- i criteri di determinazione del	
	rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;- il termine di scadenza e	
	le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al	
	consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo e al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2541 cod. civ., in quanto	
	compatibile con le disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	19 PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero	
	illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti	
	di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea;	
	b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al	
	precedente Titolo IV;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo	
	art.21 ;	

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

e) dalla riserva divisibile eventualmente formata con le quote di utili di esercizio di cui all'art. 21 del presente statuto;

f) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari.

20 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse attività mutualistiche.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione e sull'amministrazione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione e nell'amministrazione della società per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

24 di 45

21 DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto

destinandolo:

a) una quota non inferiore al trenta per cento alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;

f) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci operatori, e ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministrazione, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per

legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale

ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

22 ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

SEZIONE I

DECISIONI DEI SOCI

23 DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge e il presente atto riservano alla loro competenza:- approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti artt. 20 e 21 del presente statuto;- approvazione del bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017; - nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e del numero degli amministratori;- determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel successivo art. 35 del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;- approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521

27 di 45

atti della società;	
c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;	
a tal fine, l'organo amministrativo dovrà inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata (P.E.C.), telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito a esprimere il proprio consenso per iscritto, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della stessa;	
la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale;	
ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo;	
la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.	
In ogni caso, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, cod. civ., devono essere adottate con deliberazione assembleare:	
* le decisioni riguardanti la modificazione dell'atto costitutivo;	
* le decisioni riguardanti il compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;	
* le decisioni previste dall'art. 2482 bis, comma 4, cod. civ.;	
* la decisione di scioglimento anticipato della società ex art. 2481, comma 1, cod. civ.;	
* la decisione di nomina dei liquidatori ex art. 2487 ter cod. civ.;	
* la decisione di revoca dello stato di liquidazione ex art. 2487 cod. civ.,	

oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

24 DIRITTO DI VOTO

Ogni socio lavoratore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste a norma del presente statuto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

25 ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dagli amministratori a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail, spediti ai soci lavoratori almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia.

In caso di convocazione dell'assemblea fuori dal Comune dove ha sede la società, l'organo amministrativo è obbligato ad assicurare che l'intervento in assemblea possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

L'avviso di convocazione deve indicare:

* il luogo in cui si svolge l'assemblea, salvo che l'organo amministrativo non si avvalga della facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;

* nel caso in cui l'assemblea si svolga, esclusivamente o meno, con mezzi di

	telecomunicazione:- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo
	svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche
	con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;- i luoghi
	eventualmente collegati per via telematica a cura della società, nei quali gli aventi
	diritto potranno affluire;
	* la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere
	fissata almeno ventiquattrore dopo la prima;
	* le materie all'ordine del giorno;
	* le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in
	ordine allo svolgimento della stessa.
	Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea
	può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi,
	contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi
	diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:- sia consentito al Presidente
	dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;- sia
	consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi
	assembleari oggetto di verbalizzazione;- sia consentito agli intervenuti partecipare
	alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del
	giorno.
	In quest'ultimo caso, quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, non è in
	ogni caso necessaria la presenza in tale luogo né del presidente della riunione né
	del segretario o del notaio, i quali potranno essere collegati mediante i suddetti
	mezzi.
	La società dovrà, in ogni caso, fare sì che nel luogo di convocazione vi siano

	soggetti preposti a garantire l'accesso degli aventi diritto, il collegamento audio/video
	alla riunione e l'invio e la ricezione dei documenti eventualmente necessari.
	Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse possibile il
	collegamento, anche con un solo socio, per fatto tecnico imputabile agli apparati
	elettronici della società, l'assemblea si intenderà non validamente costituita e dovrà
	essere riconvocata, per una data successiva. Qualora il collegamento con un socio
	non fosse possibile per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato
	elettronico di cui il socio si avvale per attuare detto collegamento (ad esempio,
	scarsa copertura della rete internet nella zona in cui il socio si trova), l'assemblea
	potrà essere validamente tenuta qualora siano comunque presenti o rappresentate
	le partecipazioni richieste dalla legge o dallo statuto per la valida costituzione
	dell'assemblea.
	Qualora, una volta iniziata l'assemblea, non fosse possibile continuare il
	collegamento anche con un socio per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici
	della società, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea,
	ferma la validità delle deliberazioni adottate sino al momento della sospensione
	come di seguito previsto. Qualora non fosse possibile continuare il collegamento
	con uno o più soci per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato
	elettronico di cui quel socio si avvale o quei soci si avvalgono per attuare detto
	collegamento (ad esempio, scarsa copertura della rete internet nella zona in cui si
	trova o si trovano), l'assemblea proseguirà i lavori qualora continui a essere
	presente o rappresentato il quorum necessario per deliberare validamente ai sensi di
	legge o di statuto. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata quale prova della
	presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, l'eventuale
	registrazione dell'assemblea, se effettuata.

Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni già assunte dall'assemblea in tale sede ai sensi di legge e di statuto, che dovranno farsi risultare da apposito verbale. Per la trattazione degli argomenti non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti, il presidente dell'assemblea può disporre la continuazione della riunione in un giorno successivo, senza necessità di ulteriore avviso di convocazione, salvo il dovere di notiziare gli assenti.

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, i soci, gli amministratori e i membri dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare

	quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli
	amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea,
	essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della
	società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
	Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti
	sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di
	telecomunicazione.
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel
	precedente art. 20 del presente statuto, per l'approvazione del bilancio di esercizio.
	Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa
	aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea
	senza diritto di voto.
	L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che
	non vi hanno consentito.
	26 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
	L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati la
	metà più uno dei voti spettanti ai soci lavoratori.
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza
	assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
	I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività
	mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto
	costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
	Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui

	all'art. 2521 cod. civ. e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, le deliberazioni
	sono approvate con il voto favorevole del cinquantuno per cento dei voti spettanti ai
	soci presenti o rappresentati.
	27 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in
	mancaanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea
	verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di
	tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
	Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi
	previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.
	SEZIONE II
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	28 GESTIONE DELLA SOCIETA'
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2475, comma 1, primo periodo, cod. civ. e
	dell'art. 2086, comma 2, cod. civ., la gestione della società - cioè l'istituzione e la
	successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato
	alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione
	tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita
	della continuità aziendale - spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.
	A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà dotare la società di un assetto
	organizzativo, amministrativo e contabile che permetta:- la completa, tempestiva e
	attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;- la
	produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la

	salvaguardia del patrimonio aziendale;- la produzione di dati attendibili per la
	formazione del bilancio d'esercizio;- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e
	della continuità aziendale.
	Sul consiglio di amministrazione incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza
	indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento
	per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
	Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consentito unicamente di dare
	autorizzazioni e pareri non vincolanti.
	Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove nominato.
	29 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
	Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria
	e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la
	competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.
	30 NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA
	La cooperativa è gestita e amministrata da un consiglio di amministrazione,
	composto da tre membri, secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.
	La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci lavoratori che
	possono eleggere uno o più amministratori.
	La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori ovvero fra
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
	Tutti i membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti
	di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente
	all'art. 2396 septies, comma 1, cod. civ..
	Il consiglio dura in carica per 3 (tre) esercizi, secondo la decisione di volta in
	volta presa dall'assemblea; in ogni caso, scade alla data dell'assemblea

	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e
	sono rieleggibili.
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro
	ufficio.
	Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli
	amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il
	compenso dovuto a coloro che siano investiti di particolari cariche in conformità del
	presente statuto.
	Il consiglio di amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di
	esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 cod.
	civ., i criteri seguiti nella gestione e nell'amministrazione della società per il
	perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni
	assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.
	Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono assumere la
	presidenza della cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del
	citato d.lgs. n. 112 del 2017.
	Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in
	tutto o in parte, a uno o più dei propri membri.
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali
	modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi
	delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
	31 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni
	qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il

	revisore.
	Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
	Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età.
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due
	consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque
	giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a
	mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci
	effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della
	riunione.
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori
	in carica.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il
	voto del Presidente.
	Le votazioni sono palesi.
	Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un
	amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa,
	qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre
	mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.
	L'intervento alla adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo
	ritenga opportuno, anche esclusivamente mediante audio o video conferenza; in tali
	casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di
	intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare
	documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.
	Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate, laddove il

Presidente lo ritenga opportuno, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dal presente statuto.

32 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il consiglio provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci lavoratori e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

33 RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché, con

speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

34 ORGANO DI CONTROLLO

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2396 quinquies, 2396 sexies, 2403 e 2403 bis cod. civ..

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406 e 2407 cod. civ..

Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ..

Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nel caso

	previsto dall'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ.
	Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del
	collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
	La riunione potrà svolgersi, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche
	esclusivamente mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti
	debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo
	reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti e atti relativi agli
	argomenti trattati.
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della
	maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle
	assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio
	sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla
	legge; può, altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di
	amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico
	ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità
	e vi sia urgente necessità di provvedere.
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono
	indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti
	nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di
	ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici; di ogni ispezione,
	anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
	L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che

rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

La denuncia al tribunale può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo, salva contraria decisione dei soci.

35 REVISORE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui per legge non possa essere attribuita al collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti, ovvero da sindaci, o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo.

L'assemblea determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge ed, eventualmente, anche mediante scambi di informazioni con l'organo di controllo:

– verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale,

la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e di amministrazione;

– verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

– esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	36 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero	

patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i
dividendi eventualmente maturati;

b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;

c) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi
della riserva divisibile eventualmente costituita e a loro riservata.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

37 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società
nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, che abbia a
oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese
le controversie aventi a oggetto la validità di delibere assembleari e con esclusione
di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,
dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del
luogo ove la società ha sede, su istanza della parte più diligente.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, e dovrà pronunciare il lodo nel
termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina.

Sede dell'arbitrato sarà il Comune in cui ha sede la società.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da
amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che
abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e l'accettazione
dell'incarico rende vincolanti anche per costoro le disposizioni della presente
clausola arbitrale.

In caso di impugnazione per nullità le parti intendono fin da ora concordemente	
deferire, ai sensi dell'art. 830, comma 2, cod. proc. civ., la decisione sul merito a un	
arbitro unico, nominato secondo le modalità sopra	
indicate, il quale potrà esperire nuova attività istruttoria e deciderà ritualmente	
secondo diritto.	
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Capo VI bis cod. proc. civ.	
e, se compatibili con queste ultime, le norme del codice di procedura civile relative	
all'arbitrato rituale.	
La soppressione della presente clausola compromissoria e le variazioni della	
stessa che determinano una modifica delle potenziali controversie deferite in	
arbitrato, o delle regole fondamentali dello stesso, dovranno essere deliberate con il	
voto favorevole di tutti i soci.	
38 SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO	
La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione	
e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a	
cura del consiglio di amministrazione, presso la sezione del Registro delle Imprese	
di cui all'art. 2497 bis, comma 2, cod. civ..	
Ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono esercitare	
attività di direzione e coordinamento, o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga,	
congiunta o indiretta, il controllo della cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 2359 cod.	
civ., a pena di annullabilità delle relative decisioni:- le società costituite da un unico	
socio persona fisica;- gli enti con scopo di lucro;- le amministrazioni pubbliche di cui	
all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni.	
39 DOMICILIO	
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la cooperativa, si intende a tutti gli effetti	

45 di 45